



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

AVVOCATURA

Assunto il 12/03/2025

Numero Registro Dipartimento 661

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3543 DEL 12/03/2025

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: AFFIDAMENTO AL SIG.ALBANESE UGO INCARICO DI COLLABORAZIONE IN
FORMA GRATUITA, AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 9, D.L. N. 95/2012, COME MODIFICATO
DALL'ART.6 D.L. N. 90/2014.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL COORDINATORE REGGENTE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante *“Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla *“separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione”* come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000;

VISTA la l. reg. 23 dicembre 2024, n. 41 (Legge di stabilità regionale 2025);

VISTA la l. reg. 23 dicembre 2024, n. 42 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 766 del 27 dicembre 2024, recante: *“Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025-2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 27 dicembre 2024, recante: *“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”*;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 665 del 14/12/2022 di Approvazione Regolamento regionale n. 12 del 14/12/2022, avente ad oggetto *“il Regolamento di organizzazione delle Strutture della Giunta regionale”*;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 572 del 24/10/2024 di approvazione del regolamento n. 11 del 24/10/2024 avente ad oggetto *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale-approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022”*;

PREMESSO CHE

- il Sig. Albanese Ugo inquadrato come categoria D, nel profilo professionale di Istruttore Direttivo, in servizio presso l'Avvocatura Regionale Sezione di Reggio Calabria, è stato collocato in quiescenza a far data dal 01/03/2022;

- data la specificità delle funzioni di competenza dell'Avvocatura Regionale, si ravvisa la necessità di avvalersi del supporto a titolo gratuito da parte del Sig. Ugo Albanese, con il compito di affiancare gli altri funzionari, per assicurare il trasferimento delle competenze ed esperienze maturate, garantendo la continuità nella gestione, in considerazione della professionalità acquisita dal dipendente che, nel corso della sua carriera, ha sempre garantito in maniera efficace e costante tutti gli adempimenti assegnati, ed in considerazione delle specifiche conoscenze ed informazioni storiche non rinvenibili tra il personale in dotazione, con particolare riferimento agli adempimenti di carattere amministrativo relativi al contenzioso amministrativo e penale assegnato alla sezione di Reggio Calabria e alla fascicolazione e trasmissione dei pareri Dipartimentali ex art. 10 comma 1 della L.R. 7/96 e ss. mm.ii. Nonché, sarà da supporto alla predisposizione dei decreti di incarico con domiciliatazione, degli Avvocati in servizio presso la sede di Catanzaro;

PRECISATO che il supporto professionale richiesto consiste in attività di affiancamento per come disciplinato nello schema allegato (A) al presente Decreto;

VISTI:

- l'art. 5, comma 9, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n.135, così come modificato dall'articolo 6 d.l. 24 giugno 2014, n. 90 e dall'articolo 17, comma 3, l. 7 agosto 2015, n.124 che recita: *“9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da*

esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile nè rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia."

- la Circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante ad oggetto *"Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90"* (Registrata dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 2015, Reg. ne. Prev. n. 152), che, nel fornire chiarimenti, al paragrafo 6, in merito agli *"Incarichi gratuiti"* conferibili a soggetti collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, d.l. n. 95 del 2012 e s.m.i., ha specificato che la *ratio* di detta previsione normativa è quella di "consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza e, in particolare, dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici. Coerentemente con questa *ratio*, le amministrazioni potranno, per esempio, attribuire un incarico gratuito a un dirigente collocato in quiescenza, per consentirgli di affiancare il nuovo titolare dell'ufficio dirigenziale per un periodo non superiore a un anno. (...) In considerazione del fine della disposizione, dettata nell'interesse dell'amministrazione piuttosto che del soggetto in quiescenza, le amministrazioni conferiranno gli incarichi in esame di propria iniziativa, avendo verificato la disponibilità degli interessati, e non su domanda degli interessati stessi.(...) le modifiche intervenute chiariscono ulteriormente le modalità cui devono attenersi le pubbliche Amministrazioni nel caso di conferimento di incarichi, a titolo gratuito, a soggetti già lavoratori pubblici collocati in quiescenza;

- la Circolare n. 4 del 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con oggetto *"Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n.124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014"* (Registrata dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2015, Reg.ne Prev. n. 3017) Prot. n. DFP 0062680 del 10/11/2015", che chiarisce che, nel caso di incarico svolto in forma gratuita da personale posto in quiescenza, il limite annuale di durata del rinnovo o proroga degli incarichi precedentemente assegnati, si applica solo ad incarichi Dirigenziali o direttivi, mentre non è più operante ad incarichi svolti in forma gratuita ed aventi caratteristiche di collaborazione, per come specificatamente indicato al punto 5 che espressamente riporta : *"Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con limite annuale per gli incarichi dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalle finalità"*;

ACQUISITA la disponibilità del Sig. Ugo Albanese a ricoprire l'incarico di collaborazione, in forma gratuita, ai sensi dell'art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 d.l. 24 giugno 2014 n. 90 e dall'articolo 17, comma 3, l. 7 agosto 2015, n.124 in favore dell'Avvocatura Regionale;

PRECISATO CHE, ai sensi del vigente testo dell'art. 5, comma 9, d.l. n.95/2012, così come modificato dall'art. 6 del d.l. n. 90/2014 ed ulteriormente modificato con l. 7 agosto 2015, n. 124, nonché ai sensi della Circolare Ministeriale n. 4/2015, l'incarico di collaborazione da conferire al Sig. Ugo Albanese è:

- temporaneamente disposto, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, per la durata di mesi 12, fatto salvo il recesso anticipato di una delle parti, da comunicare con un preavviso di giorni dieci;
- gratuito, poiché è previsto il solo rimborso delle spese vive effettivamente sostenute;
- regolato da un apposito disciplinare, come da schema allegato (All. A);
- la responsabilità civile verso terzi è posta a carico dell'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO CHE

- il rapporto di collaborazione verrà esercitato per un periodo di mesi 12, con decorrenza dalla data di stipula del contratto;
- il presente provvedimento non comporta alcun inserimento del Sig. Ugo Albanese nell'organizzazione e nelle attività di gestione dell'Ente, restando inteso che le funzioni svolte dallo stesso verranno espletate a supporto e collaborazione dell'Avvocatura Regionale, non comportando vincolo di orari e/ di presenza prestabilita;
- il sig. Ugo Albanese svolgerà la propria prestazione lavorativa secondo le effettive esigenze amministrative presso l'Avvocatura regionale sezione decentrata di Reggio Calabria sita in via Cardinale Portanova Palazzo Campanella;
- l'importo massimo complessivo di € 1.000.00 (mille/00) che la Regione Calabria riconoscerà al collaboratore volontario per l'eventuale rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate dovrà rientrare nel *plafond* riferito all'anno 2025 assegnato all'Avvocatura dal Settore Gestione Economica e Previdenziale del Personale, che graverà sul capitolo U0100310401;
- il Sig. Ugo Albanese sarà tenuto ad attenersi, nell'espletamento dell'incarico, al Codice di Comportamento della Regione Calabria approvato con deliberazione n. 25 del 31.10.2018 e al PTPCT;

VISTO il Decreto del Presidente della G. R. n. 55 del 24 settembre 2024 con il quale la sottoscritta, avv. Angela Marafioti, è stata nominata Coordinatore Reggente dell'Avvocatura regionale;

VISTA la Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DATO ATTO che il presente decreto riporta la firma del solo Coordinatore per i motivi esposti nella nota prot. n. 191005 del 10/06/2020 di questa Avvocatura;

DECRETA

DI DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta;

DI AFFIDARE al Sig. Ugo Albanese, già dipendente regionale di ruolo, collocato in quiescenza a far data dall'1 marzo 2022, un incarico di collaborazione in forma gratuita, della durata di mesi 12 con decorrenza dalla data di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 5, comma 9, D.L. n.95/2012, come modificato dall'art. 6 d.l. 24 giugno 2014 n. 90, con l'Avvocatura Regionale;

Di APPROVARE il disciplinare di incarico Allegato A) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di STABILIRE CHE:

- il rapporto di collaborazione verrà esercitato per un periodo di mesi 12, con decorrenza dalla data di stipula del contratto;
- che il presente provvedimento non comporta alcun inserimento del Sig. Ugo Albanese nell'organizzazione e nelle attività di gestione dell'Ente, restando inteso che le funzioni svolte dal Sig. Ugo Albanese verranno espletate a supporto e collaborazione dell'Avvocatura Regionale, non comportando vincolo di orari e/ di presenza prestabilita;

DI DARE ATTO che le somme eventualmente dovute a titolo di rimborso delle sole spese vive, nel limite massimo di € 1000,00 (mille/00), graveranno sul *plafond* relativo al trattamento di trasferta e rimborso spese assegnato a questa Avvocatura per l'anno 2025;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al soggetto interessato, al Dipartimento "*Organizzazione e Risorse Umane*" ed al Settore "*Gestione Economica e Previdenziale del Personale*";

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 20 della l.reg. 11/2011, nonché alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della l. reg. n. 11/2011 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice competente nei termini di legge.

Sottoscritta dal Coordinatore Reggente
Avv. Angela Marafioti
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 661 del 12/03/2025

AVVOCATURA

OGGETTO AFFIDAMENTO AL SIG.ALBANESE UGO INCARICO DI COLLABORAZIONE IN FORMA GRATUITA, AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 9, D.L. N. 95/2012, COME MODIFICATO DALL'ART.6 D.L. N. 90/2014.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 12/03/2025

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)

Rep. n. del

REGIONE CALABRIA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO

(art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24.6.2014 n. 90, conv. Legge n. 114/2014 e ss.mm.ii. ed ulteriormente modificato con Legge n. 124 del 07.08.2015 nonché ai sensi della Circolare Ministeriale n. 4/2015)

Il giorno del mese di dell'anno 2025, presso la sede del Dipartimento Transizione Digitale ed Attività Strategiche - Advocatura Regionale, sito in Viale Europa in Località Germaneto c/o "Cittadella Regionale"- Catanzaro,

TRA

La Regione Calabria, C.F. 02205340793 di seguito e per brevità denominata "Regione", rappresentata dall' Avv. Angela Marafioti CF, nella qualità di Coordinatore reggente dell'Avvocatura Regionale, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale Cittadella Regionale Loc. Germaneto - Catanzaro

E

Il Signor Ugo Albanese (di seguito denominato anche "Collaboratore volontario"), nato a ile ivi residente in Via C.F. dipendente della Giunta della Regione Calabria, collocato in quiescenza a decorrere dal 01/03/2022

PREMESSO CHE

La Regione Calabria e per essa l'Avvocatura Regionale con Decreto D.G. n del, ha inteso acquisire la collaborazione dell'anzidetto Collaboratore volontario, a titolo gratuito, ai sensi del vigente testo dell'art. 5, comma 9 del decreto legge n. 95/2012 così come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014 ed ulteriormente modificato con Legge n. 124 del 07.08.2015 nonché ai sensi della Circolare Ministeriale n. 4/2015;

Il Collaboratore volontario risulta in possesso dei necessari titoli e di esperienza professionale per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto, rendendosi disponibile a prestare la propria collaborazione lavorativa in favore del Committente, a titolo gratuito.

Tutto ciò premesso le parti
STIPULANO E CONVENGONO
quanto segue

ART. 1 – RICHIAMO

Le dichiarazioni in premessa costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

Il Coordinatore Reggente dell'Avvocatura concorda con il Collaboratore, di svolgere, a titolo gratuito, la propria prestazione lavorativa mettendo a disposizione dell'Ente l'esperienza, la professionalità e il patrimonio di conoscenza tecnico/amministrativa maturati, nel corso degli anni di servizio svolti all'interno dell'ente regione Calabria.

Il Collaboratore avrà il compito di affiancare gli altri funzionari, per assicurare il trasferimento delle competenze ed esperienze maturate, garantendo la continuità nella gestione, in considerazione della professionalità acquisita dallo stesso che, nel corso della sua carriera, ha sempre garantito in maniera efficace e costante tutti gli adempimenti assegnati, ed in considerazione delle specifiche conoscenze ed informazioni storiche non rinvenibili tra il personale in dotazione, con particolare riferimento agli adempimenti di carattere amministrativo relativi al contenzioso amministrativo e penale assegnato alla sezione di Reggio Calabria e alla fascicolazione e trasmissione dei pareri Dipartimentali ex art. 10 comma 1 della L.R. 7/96 e ss.mm.ii. nonché, sarà da supporto alla predisposizione dei decreti di incarico con domiciliazione, degli Avvocati in servizio presso la sede di Catanzaro.

Art. 3 - NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO

Per espressa e consapevole volontà delle parti il Collaboratore volontario opererà a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, così come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014 ed ulteriormente modificato con Legge n. 124 del 07.08.2015 nonché ai sensi della Circolare Ministeriale n. 4/2015.

Il Collaboratore svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Dipartimento competente con le modalità attuative di seguito precisate. Inoltre, potrà svolgere attività libero-professionale per altri committenti, purché la stessa non sia incompatibile con l'interesse del Committente o possa configurare ipotesi di concorrenza sleale.

Art. 4 - MODALITÀ ATTUATIVE DEL RAPPORTO

Il Collaboratore eseguirà personalmente le prestazioni contrattuali nell'ambito di un rapporto improntato su criteri di collaborazione e reciproca correttezza e lealtà con il personale direttamente coinvolto.

Il Collaboratore dichiara che tali prestazioni rientrano nell'oggetto dell'attività svolta dallo stesso presso la Regione Calabria.

Le attività sopra descritte potranno essere svolte mediante utilizzo di attrezzature e mezzi propri del Collaboratore volontario ma, comunque, la Regione Calabria e per essa il Dipartimento interessato, si impegna a fornire per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto, il locale, la postazione e le specifiche attrezzature informatiche. È in ogni caso escluso al Collaboratore volontario l'utilizzo degli automezzi di proprietà o in uso alla Regione Calabria.

Il Collaboratore volontario si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell'Amministrazione regionale senza vincolo di esclusiva salvo quanto previsto dall'art. 3.

Art. 5 - PRESENZA PRESSO IL COMMITTENTE

Il Collaboratore presterà la propria attività, quale supporto alla Struttura Amministrativa assegnata dell'Avvocatura Regionale.

Il Collaboratore volontario svolgerà la propria prestazione lavorativa senza vincolo di orari e/o di presenza prestabilita, secondo le effettive esigenze amministrative presso la sede di Reggio Calabria.

Art. 6 - RIMBORSI SPESE

La Regione Calabria riconoscerà al Collaboratore volontario soltanto eventuali rimborsi di spese vive. Non si darà luogo ad alcuna ritenuta previdenziale, essendo il Collaboratore volontario prossimo a godere del trattamento di quiescenza in quanto ex dipendente.

I rimborsi spese accertati con certificazione del Coordinatore Reggente verranno liquidati ed accreditati al Collaboratore volontario, nell'importo massimo complessivo, per i mesi di attività, di Euro 1000,00.

Il Collaboratore rinuncia ad ogni pretesa o azione volta a ottenere il riconoscimento di qualsiasi ulteriore spettanza economica.

Art. 7 - DURATA

L'incarico è conferito a decorrere dalla data di stipula del presente contratto e avrà durata di dodici (12) mesi, eventualmente rinnovabile, fatto salvo il recesso anticipato, senza obbligo di comunicarne i motivi, di una delle parti, da inviare con un preavviso di giorni 10.

Art. 8 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Fatta salva l'applicazione dell'art. 1453 e.s., nel caso di grave inadempimento delle prestazioni oggetto del contratto o impossibilità sopravvenuta del collaboratore volontario di svolgimento delle prestazioni, la Regione Calabria, potrà provvedere alla risoluzione del rapporto senza preavviso.

Art. 9 - QUALIFICAZIONE DEL CONSULENTE

Il Collaboratore volontario dichiara sotto la propria personale responsabilità di non versare in alcuna situazione di incompatibilità alla conclusione del presente contratto, in relazione alle vigenti disposizioni di legge e di essere in possesso dei requisiti di legge per l'assolvimento delle funzioni e l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.

Art. 10 - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Si richiama il contenuto dell'art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del c.c. e ai lavoratori autonomi) e succ. mod. ed integrazioni. Il mancato rispetto dei contenuti del presente articolo, reiterato dopo un sollecito scritto dell'Amministrazione regionale, darà luogo all'immediata risoluzione del presente contratto ai sensi del precedente art. 8.

ART. 11 RESPONSABILITÀ

La responsabilità civile verso terzi è posta a carico della Regione Calabria.

ART. 12 - TUTELA DEI DATI

Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto, il Collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Committente. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico - amministrativo o scientifico di cui il Collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale oggetto del presente contratto dovranno considerarsi strettamente riservati.

ART. 13 - CODICE ETICO, CODICE DI COMPORTAMENTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Collaboratore dichiara di avere preso visione, sul sito internet aziendale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Codice Etico di condotta dei dipendenti della Giunta della Regione Calabria approvato con D.G.R. n. 244/2014 e ss.mm.ii. e si impegna all'osservanza di quanto previsto dal Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2020-2022 visionabile sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", conscio che la violazione di tali norme è sanzionabile con la risoluzione o decadenza dal rapporto libero-professionale.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione dell'incarico sarà competente il Foro di Catanzaro.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collaboratore volontario

Per l'Avvocatura Regionale

Reso in duplice originale in Catanzaro, presso la sede della Giunta della Regione Calabria in data il presente atto verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.